



COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di Messina

UFFICIO DEL SINDACO

Tel. 3346141213

Pec: protocollo@pec.comunelongi.it

ORDINANZA SINDACALE N. 13 DEL 06 Maggio 2020

OGGETTO: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

IL SINDACO

Visto il decreto legge del 23 febbraio 2020, n. 6 avente per oggetto "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19" pubblicato sulla G.U.R.I. n.45 del 23-2-2020);

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visti i DPCM: del 4 marzo 2020, dell'8 Marzo 2020, del 9 Marzo 2020 recante " Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visti il decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, 22 marzo 2020 e 10 aprile 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-1, sull'intero territorio nazionale;

Viste le varie Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Siciliana, con le quali sono state adottate diverse misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 Aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6", recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente adottata dal Presidente della Regione Siciliana, N° 18 del 30Aprile e 19 01 Maggio con la quale sono state adottate Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

In considerazione del protrarsi della situazione di emergenza, continua altresì ad operare, fino al termine dello stato di emergenza, per come dichiarato dal Governo nazionale, il "Coordinamento per le attività necessarie per il contenimento della diffusione del COVID-19" già istituito con ordinanza contingibile e urgente n. 2 del 26 febbraio 2020;

Considerato che è necessario assumere immediatamente ogni misura di contrasto e di contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus Covid-19 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità;

Attesa la necessità e l'urgenza di impartire disposizioni organizzative per l'attuazione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio comunale in virtù ed esecuzione dei citati provvedimenti statali e regionali;

Visto l'articolo 50 comma 5 del T.U.EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia come integrato dalla L.R. n.48/1991;

ORDINA

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio comunale, quanto di seguito riportato.

Il rispetto delle misure di cui ai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché delle Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sicilia e Sindacali, e quanto qui di seguito ribadito e disposto:

1. Sono consentiti fuori dal territorio Comunale, solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di particolare necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, il tutto come stabilito dall'art. 1 comma 1 lettera a del D.P.C.M. del 26 Aprile 2020.
2. Le uscite sull'intero territorio Comunale, per gli acquisti essenziali, per generali alimentari, farmaci, per incontrare congiunti, vanno limitate ad una sola volta al giorno. Con il supporto del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile e unità lavorative comunali, verrà garantito, per tutti i bisognosi, un servizio di consegna a domicilio di generi alimentari e farmaci.
3. Sono autorizzate, per ristoranti – gelaterie – pasticcerie - bar - pub, solo attività con asporto o consegna a domicilio. E' fatto divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.
4. E' Consentita l'uscita nell'ambito del medesimo territorio comunale o in quello di un altro Comune una sola volta al giorno e ad un massimo di due componenti del nucleo familiare, ovvero ad un soggetto all'uopo delegato per l'attività conduzione di terreni agricoli, manutenzione di aree verdi e naturali, pubbliche e private solo nei giorni feriali.
5. Divieto assoluto di accesso del pubblico nella Villetta Comunale di "Via Vittorio Veneto" ed in quella adiacente al "Campetto Plurimo".
6. E' consentito svolgere, individualmente, attività sportiva o attività motoria, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.
7. E' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati (piazze, ville, parchi), giusto art. 1, comma 1, lettera d) del D.P.C.M. del 26 aprile 2020.

8. E' fatto obbligo sull'intero territorio Comunale indossare la mascherina protettiva (anche non certificata), di lavarsi le mani con prodotti igienizzanti o usare guanti all'interno degli esercizi commerciali, degli uffici (pubblici o privati) e in adiacenza dell'entrata degli stessi, da parte di tutti gli utenti. Ai titolari e gestori delle attività commerciali o degli uffici (pubblici e privati) di inibire l'accesso alle persone non dotate di tali dispositivi e di esporre all'esterno del locale, in modo visibile all'utenza e agli organi preposti al controllo, la presente ordinanza.
9. E' fatto obbligo di usare guanti e protezioni delle vie respiratorie agli operatori e utenti nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto.
10. Sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di parenti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 (due) metri. Sono vietate le visite per le condoglianze. E' consentita l'apertura dei luoghi di culto condizionata all'adozione di misure organizzative da verificare tramite i volontari della protezione civile onde evitare assembramenti di persone, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno 2 (due) metri.
11. E' consentito uscire e recarsi al cimitero comunale e visitare i propri defunti nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro e l'uso di protezione individuali (guanti e mascherine) ed in ogni caso evitare ogni forma di assembramento di persone.
12. E' inibito l'ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio provenienti da altri Comuni.
13. Nelle rivendite di tabacchi è vietato l'uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco.
14. Nei mezzi del trasporto pubblico urbano è consentito l'accesso ai passeggeri nella misura massima del 40% dei posti omologati e, comunque, garantendo il rispetto della distanza minima di un metro tra gli stessi. Lo spazio riservato ai conducenti dei mezzi deve essere opportunamente delimitato.
15. Chiunque, faccia ingresso sul territorio comunale Longese, proveniente da comuni ubicati fuori della Sicilia è obbligato:
 - a) registrarsi sul sito internet www.siciliacoronavirus.it,
 - b) dare comunicazione immediata al comune, al proprio Medico di Medicina Generale e al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale competente
 - c) di permanere in isolamento obbligatorio presso la propria residenza o domicilio o altra abitazione adottando tutte le misure previste espressamente per il contenimento del contagio da COVID-19 dalla normativa nazionale e regionale e, soprattutto, non avere contatti con i propri familiari o con persone estranee.
16. Limitare solo lo stretto necessario gli accessi dell'utenza in tutti gli uffici comunali con la quale si mantiene la doverosa comunicazione a mezzo dei recapiti telefonici del personale e dei rispettivi indirizzi di posta elettronica da pubblicare, qualora non ancora provveduto, nei siti istituzionali degli uffici. Procedere alla frequente aerazione dei locali e mantenere la distanza minima raccomandata di un metro lineare tra i presenti nonché il rispetto delle norme comportamentali intese a evitare qualsiasi tipo di contatto fisico e l'uso di protezione individuali (guanti e mascherine) e lavarsi le mani spesso.

AVVISA

che l'inosservanza delle disposizioni sarà perseguita anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 - Sanzioni e controlli. Inoltre, per la violazione delle disposizioni della presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa di 500,00 euro e, ove applicabili, le sanzioni previste dall'art. 650 del Codice Penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

La presente ordinanza potrebbe subire modifiche e/o integrazioni alla luce di emanandi provvedimenti nazionali e/o regionali.

INVITA

Tutti i cittadini, nel rispetto della privacy, al fine di una migliore e sicura gestione di possibili situazioni derivanti da eventuali contagi, nei limiti delle loro possibilità, a prendere nota di contatti avuti con familiari e/o estranei, almeno con cadenza settimanale.

Le disposizioni della presente ordinanza producono effetti immediati e sono efficaci fino al **18 Maggio 2020**.

Infine,

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa nota mediante:

- Pubblicazione all'albo Pretorio On-Line
- Sul sito istituzionale dell'ente (www.comune.longi.me.it)

Che, oltre alle ordinarie procedure di pubblicazione, venga data la massima diffusione tramite i canali di comunicazione telematica dell'ente;

Che l'Ufficio competente, trasmetta copia della presente ordinanza:

- Al Comando Polizia Locale per gli adempimenti di competenza.
- Al Comando Stazione Carabinieri di Longi.
- Ai Responsabili di Area – Titolari di P.O.
- Al Presidente della Regione Siciliana – Ufficio protezione civile Regionale

Si avverte che avverso la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere, nei termini di legge, innanzi al Tribunale Amministrativo della Sicilia - sez. Catania, o innanzi al Presidente della Regione Siciliana.

Longi, 06 Maggio 2020


IL SINDACO
Geom. Antonino Fabio